

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile


Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente,

come noto, i contribuenti che tengono le scritture contabili con sistemi meccanografici hanno l'obbligo di effettuare la stampa dei registri contabili entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con riferimento al 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, considerato che il termine di presentazione del modello Redditi è stato il 30/11/2020, la stampa dei suddetti registri (libro giornale, libro degli inventari, partitari, scritture ausiliarie di magazzino e registri IVA) **va effettuata entro e non oltre il 28/02/2021.**

Ricordiamo inoltre di provvedere alla stampa del registro dei beni ammortizzabili.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo si applica limitatamente al libro giornale e libro inventari mentre ne restando esclusi i registri Iva e gli altri registri (beni ammortizzabili, schede partitari...).

Si dovrà pertanto applicare:

⇒ marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine (o frazione o multipli di 100) utilizzate, per le società di capitali;

⇒ marca da bollo da € 32,00 ogni 100 pagine (o frazione o multipli di 100) utilizzate, per gli altri soggetti.

Per quanto concerne il libro inventari si ricorda che le norme civilistiche e fiscali prevedono che l'inventario, oltre al bilancio annuale, contenga

anche l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa.

È quindi necessario trascrivere su tale libro un dettaglio delle rimanenze di magazzino nonché delle principali attività e passività patrimoniali.

Con riferimento alle rimanenze di magazzino, si segnala che, per le società di persone e le ditte individuali, è necessario indicare anche il criterio di valutazione utilizzato. La mancanza di tale indicazione può legittimare l'Amministrazione Finanziaria a dichiarare inattendibile la contabilità.

Per le società di capitali, è necessario trascrivere sul libro inventari anche la Nota Integrativa nonché il Rendiconto Finanziario (laddove previsto), trattandosi di documenti che costituiscono parte integrante del bilancio stesso.

Infine, il libro inventari deve essere sottoscritto dal legale rappresentante entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il libro inventari, così come il libro giornale, pur non essendo più soggetto a vidimazione iniziale, deve essere numerato progressivamente per anno, con l'applicazione, in via preventiva:

⇒ della marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine utilizzate (o anche frazione o multipli di 100), per le società di capitali;

⇒ della marca da bollo da € 32,00 ogni 100 pagine utilizzate (o anche frazione o multipli di 100), per gli altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il solo libro inventari, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno cui si riferisce l'inventario può essere omessa.

VERIFICA PERIODICITA' IVA

All'inizio di ciascun anno, le imprese di minore 'dimensione' e gli esercenti arti e professioni, debbono procedere ad una verifica del volume d'affari conseguito nel precedente anno solare: la periodicità delle liquidazioni ai fini I.V.A. ('mensile' oppure 'trimestrale') è infatti subordinata al possesso di alcuni requisiti, che di seguito si riepilogano.

Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l'adozione della contabilità semplificata dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, che risultano i seguenti:

- ⇒ Euro 400.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- ⇒ Euro 700.000 per imprese che esercitano altre attività.

In particolare, occorre fare riferimento al **volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente** (come verrà poi indicato nella dichiarazione annuale IVA), a nulla rilevando l'ammontare dei ricavi di competenza (o meglio dei ricavi 'incassati').

Nel caso di esercizio congiunto sia di un'attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 700.000, salvo la tenuta della cd. 'contabilità separata' per le distinte attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) al volume d'affari relativo all'attività 'prevalente' (che è quella che ha conseguito il maggior volume d'affari). Pertanto si procede nel modo seguente:

- ⇒ determinazione di quale sia l'attività prevalente esercitata (ossia quella che ha conseguito il maggior volume di affari);
- ⇒ verificare che l'attività determinata non abbia superato il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, sopra ricordato;
- ⇒ verificare che il totale del volume di affari complessivo non sia comunque superiore ad euro 700.000.

Nel caso di tenuta della contabilità separata "per obbligo" normativo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente: l'impresa potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un'attività e trimestrali per un'altra.

Se al contrario una o più attività esercitate comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi fatturati.

L'opzione per la liquidazione trimestrale (in presenza dei requisiti essa legittimante) si esercita attraverso il cd. 'comportamento concludente' tenuto dal contribuente e successivamente comunicato nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO).

L'opzione una volta esercitata, si rinnova 'automaticamente' di anno in anno, ed ha validità fino alla eventuale revoca.

I soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, maggiorano gli importi a debito degli interessi nella misura fissa dell'1 per cento, da versarsi sul Mod. F24 cumulativamente al tributo cui afferiscono.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO